.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60559** del ruolo generale proposto da **INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri, Sebastiano Caruso, Sergio Preden, elettivamente domiciliato come in atti

contro

XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, elettivamente domiciliato come in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 112/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 16 febbraio 2022.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa

UDITI nell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso delle parti presenti, l'avv. Sergio Preden per l'INPS e l'avv. Abbate Amina per delega scritta dell'avv. Valeria Pellegrino per la parte privata;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso del ricorrente sig. XXXXX volto a ottenere il riconoscimento del diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione mediante l'inclusione della retribuzione di posizione maturata nell'ultimo anno di servizio come dirigente presso il Comune di Lecce, nell'ambito della retribuzione annua contributiva rilevante per il calcolo della quota "A" del trattamento di quiescenza.

E' stato altresì riconosciuto il diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, maggiorati - a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei - degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'INPS lamentando:

- la violazione dell'art. 2 della legge n. 335/1995 e dell'art. 13 del d. lgs. 1992 n. 503/1992, nonché dell'art. 15 della legge n. 1077/1959;

- erroneo riferimento al contratto collettivo di lavoro privato;
- mancanza dei requisiti di legge per il computo in quota A della pensione della retribuzione di posizione, percepita per l'incarico di dirigente di ente locale;
- insufficiente motivazione.

L'ente previdenziale ha affermato che non è possibile prestare adesione alla conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure, secondo cui la voce retributiva in discorso dovrebbe rientrare in "quota A" della pensione, in quanto non ha le caratteristiche della fissità e continuità e non è prevista da norme aventi forza di legge o regolamento, ma dal solo contratto di diritto privato, peraltro di molto successivo alla data indicata dal ripetuto art. 13 d. n. 503/1992 come riferimento per il calcolo della quota A della pensione.

Secondo l'INPS, per l'inserimento in quota "A" è infatti necessario che gli emolumenti, che devono essere valutati con particolare rigore, siano fissi, continui, ricorrenti e generali, non bastando che si tratti di compensi percepiti sulla base della disciplina generale del rapporto di lavoro. Invero, alla fissità e alla continuità è da aggiungere, come previsto dagli artt. 15, 16, della legge n. 1077/1959, e dall'art. 30, 2 bis, della legge 131/1983, che l'emolumento debba essere, altresì, nominativo e tassativo, ovvero previsto espressamente in leggi, regolamenti o contratti collettivi nazionali avente forza di legge, secondo il modello vigente all'epoca e non assimilabile a quello attuale. La retribuzione di posizione in discorso può essere, al più, ritenuta pensionabile, alla luce del richiamo all'art. 12 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, contenuto nel riportato comma 9° dell'art. 2 l. n. 335, ma concorre alla formazione della sola quota B della pensione, ai sensi del comma 11 dell'art. 2 l. n. 335 innanzi riportato.

L'Inps evidenzia che i concetti di "pensionabilità", di inclusione "nella base pensionabile" e di inclusione nella "Quota A" di pensione vanno tenuti ben distinti e che il conferimento, a mezzo di un contratto di diritto privato, di incarico dirigenziale, non può produrre l'effetto che la retribuzione allo stesso erogata, sia ritenuta fissa e continuativa, e produca un notevole aumento della pensione, in quanto computata in quota A, a carico del sistema previdenziale.

E tanto alla luce della normativa richiamata (d. n. 503/1992 e l. n. 335/1995) che aveva lo scopo di ridurre la spesa pensionistica, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema.

Per questi motivi l'Inps ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza appellata.

2. L'appellato si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza delle censure e la conferma della sentenza appellata.

3. All'udienza odierna, le parti presenti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. Come questa Sezione ha già rilevato (cfr. App. sez. III, n. 30 del 2025), per i dipendenti degli enti locali iscritti alla soppressa C.P.D.E.L., la disciplina del trattamento pensionistico rinviene la propria fonte normativa negli artt. 15 e 16 della l. n. 1077/1959 (e, fino soppressione

del C.P.D.E.L., nell'art. 30, comma 2.1, del d.l. n. 55/83).

Pertanto, in base alle disposizioni da ultimo citate, per i dipendenti degli enti locali la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti annualmente dovuti al dipendente come remunerazione per l'attività lavorativa svolta "*ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dai contratti collettivi di lavoro*".

La giurisprudenza di questa Corte ha così ritenuto che, a differenza di quanto previsto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ai fini della sua inclusione nella base pensionabile per i trattamenti pensionistici degli iscritti alla ex C.P.D.E.L. occorre che l'emolumento in questione soddisfi due condizioni:

- la prima, che sia stato corrisposto e assoggettato a contribuzione in modo continuativo per l'attività normalmente svolta dal dipendente in relazione alla qualifica ricoperta;
- la seconda, che la sua corresponsione sia legittimata da disposizioni di legge o di regolamento o di contrattazione collettiva (nazionale o locale/aziendale) di lavoro (cfr. App. sez. II n. 63 del 2016; Sez. Riun. QM n. 39 del 2017)

Invero, si evidenzia che nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio emerge chiaramente che l'indennità di posizione percepita dall'odierno appellato sig. XXX durante il rapporto di impiego

intrattenuto con il Comune di Lecce soddisfa entrambe le condizioni

sopra indicate.

Di conseguenza, la predetta indennità ha costituito senz'altro emolumento che concorre a determinare la retribuzione annua contributiva ai fini del suo trattamento pensionistico.

2. Ne consegue che il giudice di prime cure ha quindi effettuato una corretta applicazione delle norme che disciplinano la materia, facendo anche buon governo dei principii di diritto ritraibili dalla giurisprudenza precedente di questa Corte.

Di qui, dunque, il rigetto dell'appello dell'INPS, con integrale conferma della sentenza appellata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

RIGETTA

l'appello n. 60559 proposto dall' INPS e per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n. 112/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 16 febbraio 2022.

Spese compensate in ragione della complessità della questione.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

L'Estensore	Il Presidente
dr. Marco Fratini	dr. Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 09/01/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 09/01/2026

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Roma, 09/01/2026